

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2502 di data 18 giugno 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Richiesta della ditta individuale Valentini Annalisa di rilascio autorizzazione per un intervento di ristrutturazione della p.ed. 1175 con demolizione e ricostruzione e contestuale cambio di destinazione d'uso, su diverso sedime in p.f. 2905 C.C. Canazei, in Comune di Canazei;

- diniego di autorizzazione.

Sono presenti:

- dott. Romano STANCHINA - Presidente f.f.

- geom. Gianfranco MITTEMPERGHER - componente supplente Servizio Impianti a fune e

piste da sci

- dott. Luca MALESANI - componente supplente Servizio Foreste e fauna

- dott.ssa Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio Geologico

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile

e aree protette

- dott.ssa Cristina PENASA - componente supplente Servizio Bacini Montani

- arch. Alessia RUGGERI - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela

del paesaggio

- ing. Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- geom. Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio Prevenzione rischi

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento dott. Alessandro Silvestri.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 23 aprile 2018, con la quale la ditta individuale Valentini Annalisa, con sede in Canazei, Stréda de Sela, 23, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione per un intervento di ristrutturazione della p.ed. 1175 con demolizione e ricostruzione e contestuale cambio di destinazione d'uso su diverso sedime in p.f. 2905 - C.C. Canazei in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Ivo Valentini, datati aprile 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la demolizione dell'attuale deposito situato sulla p.ed. 1175 del C.C. di Canazei ed il recupero della volumetria a disposizione per la realizzazione di un nuovo chiosco bar-ristoro in prossimità di una pista da sci della ski area "Col Rodella". Il nuovo chiosco sarà costituito da una struttura realizzata in legno di larice, poggiante su un basamento in cls, con copertura in lamiera di acciaio in tinta chiara. La struttura, con un ridotto numero di posti a sedere interni, sarà dotata di uno spazio destinato alla preparazione e somministrazione di bevande e pasti veloci ed una minima dotazione di servizi igienici. All'esterno é prevista una terrazza di raccordo con la pista.

Considerato che nella seduta di data 21 maggio 2018, la Commissione di coordinamento ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, sia per il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 101 comma 2) del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (localizzazione), sia per valutazioni di preminente ordine paesaggistico. In particolare, per quanto riguarda la localizzazione dell'immobile, sono state riscontrate delle criticità sia di carattere motivazionale, che di coerenza paesaggistica. Sotto il profilo urbanistico l'iniziativa in oggetto non può configurarsi come un intervento di recupero poiché la ricostruzione proposta non avviene nell'ambito di riferimento del manufatto esistente, limitato dalla disciplina urbanistica provinciale al lotto edificatorio o alla particella di riferimento dell'immobile di partenza. Inoltre, considerata la valenza dell'ambito di riferimento, si è rilevato che sotto il profilo paesaggistico la localizzazione proposta si configura di fatto come un intervento di nuova edificazione, che non potendo essere ricondotta agli aggregati esistenti, viene a costituire un'interferenza con il carattere naturale del contesto di riferimento e con la continuità del compendio prativo in aggetto. In ultimo, per guanto riguarda le scelte progettuali, si è ritenuto che la soluzione architettonica proposta non risulta coerente con i caratteri architettonici del patrimonio tradizionale, né dal punto vista formale (articolazione del volume, in relazione alle ridotte dimensioni, e attacco a terra), né in relazione all'uso dei materiali.

La Commissione di coordinamento, ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con nota di data 28 maggio 2018, ha dato comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni o soluzioni alternative.

Con nota di data 13 giugno 2018, il richiedente ha inviato le proprie osservazioni al provvedimento di diniego, chiedendo di riesaminare, alla luce delle motivazioni addotte, la proposta presentata nella seduta di data 21 maggio 2018.

La Commissione di coordinamento, ritenendo in ogni caso che le motivazioni di preminente ordine paesaggistico risultino prevalenti rispetto alle osservazioni presentate dal proponente, ha ritenuto di non accogliere le controdeduzioni confermando il parere negativo.

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg); ai sensi dell'articolo 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

delibera

- di <u>non autorizzare</u> la ditta individuale Valentini Annalisa, con sede in Canazei, Stréda de Sela, 23, ad eseguire l'intervento di ristrutturazione della p.ed. 1175 con demolizione e ricostruzione e contestuale cambio di destinazione d'uso su diverso sedime in p.f. 2905 - C.C. Canazei in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr